



Collegio dei revisori dei conti della Città metropolitana di Torino

Verbale n° 23 del 13 luglio 2020

Oggetto: Certificazione costituzione del fondo risorse decentrate del personale delle categorie per l'anno 2020.

Premesso che:

Il Dirigente della direzione risorse umane della CMTO con determinazione n. 127 – 14410/2019 del 30.12.2019 ha disposto gli impegni di spesa per l'anno 2020 relativi al salario accessorio dei dipendenti dell'ente e del Segretario generale, sugli stanziamenti del bilancio e sulle relative dotazioni, come da allegato elenco 1) al provvedimento stesso.

Il Dirigente della direzione risorse umane della CMTO con nota n. 47390/2020 del 09.07.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la relazione tecnico – finanziaria, firmata digitalmente unitamente al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, dalla quale si evincono le modalità di costituzione del fondo ed il rispetto del limite posto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 75 del 2017.

La Direzione risorse umane della CMTO in data 10.07.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di determinazione per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 del personale delle categorie, con relativo allegato 2), quale prospetto dimostrativo della capacità di finanziamento delle risorse decentrate per euro 5.504.823.

La Direzione risorse umane della CMTO in data 13.07.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, il prospetto, allegato 1) alla citata proposta relativo alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, anno 2020; con la precisazione che la proposta stessa è stata inserita nel sistema STILO con il n. 2851/2020 del 13.07.2020.

Dalla citata documentazione risulta quanto segue:

Risorse stabili: euro 10.667.041: tali risorse vengono determinate, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, come segue: unico importo, a decorrere dal 2018, consolidato delle risorse relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l'indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004 (al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative),

pari ad euro **10.346.735**, che resta confermato con le stesse caratteristiche negli anni successivi; ai sensi del comma 2: **lett.a)**, un importo su base annua pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, quantificato in euro 121.222; **lett. b)** un importo pari alle differenze di incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; tale importo è stato quantificato per gli anni 2018 e 2019 in euro **122.445** ai quali viene aggiunta una quota di incremento dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta dal 01.04.2019 di euro 12.751; pertanto l'importo è pari ad euro **135.196**; **lett. c)** importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato, compresa la quota di tredicesima mensilità; tale importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno e corrisponde ad euro **63.888** (di cui euro 13.713 per n.11 cessazioni avvenute nel 2017 ed euro 18.371 relativo a 20 cessazioni avvenute nel 2018 ed euro 31.804 relativo a n. 28 cessazioni avvenute nel 2019).

Risorse variabili: euro 27.620, così articolati (articolo 67, comma 3 CCNL): lett. a), importi derivanti dall'applicazione dell'art.43 legge 449/1977 (incentivi da convenzioni onerose) per euro **211**; **lett. d)**, importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo che confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione per l'intera quota annuale, corrisponde per l'anno 2020 ad euro **27.409** relativo a n. 34 unità di personale cessato o cessando entro la fine dell'anno.

Decurtazioni: euro 4.113.293: riguardano i seguenti importi: euro **1.439.438** in applicazione dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 legge n. 147/2013; euro **2.673.855** per trasferimento di personale e deleghe ad altre amministrazioni.

Totale fondo al netto delle decurtazioni permanenti: euro 6.324.950.

L'importo come sopra quantificato è sottoposto al limite individuato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017, secondo cui dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

con determinazione dirigenziale n. 21-33020/2016 in data 23.12.2016 sono state quantificate le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016 nell'importo di euro **8.148.119**.

Per la verifica del rispetto delle limitazioni introdotte dall'art. 23 di cui sopra è stato rideterminato l'importo complessivo dell'anno 2016 per effetto delle modificazioni successivamente intervenute e precisamente: riallocazione a carico del bilancio dell'ente delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO per euro **1.869.287**; trasferimento alla Regione Piemonte e all'Agenzia Piemonte Lavori del personale assegnato ai centri per l'impiego pari ad euro **1.030.427**, costituito dalle quote di retribuzione accessoria e incentivante destinata a tale personale.

Il limite di cui tener conto è rappresentato come segue: **importo del fondo 2016, euro 8.148,119**, meno fondo per le PO, euro **1.869.287**, meno risorse destinate al servizio dei centri per l'impiego, euro **1.030.427**; limite ricalcolato da applicare fino a diversa disposizione legislativa, euro

5.248.405.

Confluiscono nel fondo i seguenti **importi non soggetti al limite**, di cui al citato art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017: euro **256.418** derivanti dall'applicazione dell'incremento di euro 83,20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015 e dalle differenze per gli incrementi delle posizioni economiche del personale.

Il fondo 2020 rapportato al limite ammonta ad euro **5.504.823** (5.248.405, più 256.418); **a tale importo si aggiunge la somma**, quantificata in via provvisoria nelle more di perfezionamento dell'iter di approvazione dell'apposito regolamento, per incentivi tecnici di euro **509.062**, di cui alla lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 , che, dal 1° gennaio 2018, non sono più sottoposti al vincolo del trattamento accessorio, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (totale: 6.013.885).

Preso atto che:

Con riferimento agli incentivi tecnici, sulla questione se quelli maturati (*a seguito dell'introduzione dell'art. 5 bis all'art.113 del D.L.gs n° 50/2016, da parte dell'art. 1, comma 526, della legge 205/2017*) precedentemente all'intervento legislativo e, quindi, anche nel 2017, imputati a capitoli afferenti alla realizzazione dei singoli lavori, servizi, forniture, siano da comprendere nelle limitazioni previste dall'art. 23 citato, la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 26 del 2019 si è pronunciata nel seguente modo: << ***Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 /2016, così come integrato dal comma 5 – bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5 – bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo n.75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture*** >>.

Con la determinazione dirigenziale n. 13 – 28367/2017 del 26.10.2017 sono state determinate le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017: da tale provvedimento e dalla relativa relazione illustrativa risulta quanto segue, in relazione all'importo di euro 292.561 per specifiche attività (Merloni, ecc) previsto nella distribuzione delle risorse 2017, ma non destinato : << (...) *alla luce del principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n.7 del 06.04.2014 e successivamente confermato con deliberazione n. 24 del 10.10.2017 della medesima sezione); pertanto un importo pari ad euro 292.561 non viene attualmente destinato al finanziamento di specifiche voci di spesa; lo stesso importo, qualora a seguito di interventi normativi, contrattuali, giurisprudenziali o altre iniziative consentano di non ricondurre gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 nel tetto dei trattamenti accessorio, viene successivamente riversato sull'importo destinato a “compensi produttività”*>>.

Con la proposta di determinazione dirigenziale relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 viene posto in evidenza quanto segue: << (...) *le risorse del fondo dell'anno 2017 non destinate non possono allo stato (e fino all'effettiva ripartizione degli incentivi di quell'anno, ad esito dell'approvazione del regolamento) essere rese disponibili ai sensi dell'articolo 68, comma 1, ultimo periodo (CCNL), che così recita “sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 non integralmente utilizzati in anni precedenti”* >>. **A tale ultimo riguardo, si rammenta che gli eventuali risparmi che si dovessero realizzare con riferimento all'importo di euro 292.561 di cui sopra, una volta effettuata la ripartizione nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento, ancora in fase di approvazione, costituiscono economie**

di bilancio dell'ente.

Evidenziato che:

Ai sensi dell'articolo 40 – bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 << *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,(...) >>>.*

La norma indica due ambiti su cui focalizzare l'attenzione in sede di verifica: *“il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio”*; il controllo dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla misura della corresponsione dei trattamenti accessori.

In questa fase interessa il primo ambito di verifica, cioè i controlli di carattere numerico che si basano sulla documentazione prodotta dal dirigente della direzione risorse umane (la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, che dovrebbe essere fatta all'inizio dell'esercizio; la verifica della copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa in genere).

“La costituzione del fondo” costituisce la seconda fase obbligatoria e sequenziale delle tre fasi previste (*“individuazione delle risorse in bilancio”*; *“adozione dell'atto di costituzione del fondo”*; *“sottoscrizione del contratto decentrato annuale”*); consiste, appunto, nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che serve a determinare il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto diretta a quantificare l'ammontare delle risorse stesse; è adottata con atto formale del Dirigente competente e sottoposto a certificazione dell'organo di revisione.

“La sottoscrizione del contratto decentrato annuale”, quale terza e ultima fase, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione, nel senso che si impegnano le obbligazioni giuridiche relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili; solo nel momento in cui si completa l'iter amministrativo delle tre fasi l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). Pertanto:

In ipotesi di costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto integrativo entro la fine dell'esercizio, *“le risorse (stabili e variabili) esigibili nell'esercizio successivo, sono re imputate a tale esercizio finanziandole con il fondo pluriennale vincolato”*.

In ipotesi di costituzione del fondo entro l'esercizio e contratto integrativo non sottoscritto entro l'esercizio, *“le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio”*.

In ipotesi di fondo non costituito nell'esercizio e contratto integrativo non sottoscritto nell'esercizio stesso, *“le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio”*

Evidenziato, inoltre, che:

La magistratura contabile ha espresso dubbi di legittimità sulla contrattazione tardiva con la stipula di una intesa nell'ultimo periodo dello stesso anno (*Corte dei Conti, sezione di controllo, del veneto con deliberazione n. 201 del 2019*).

Visto:

Il principio contabile, punto 2, dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in materia di verifica dell'organo di revisione in sede di contrattazione del fondo decentrato.

Dato atto che:

sulla proposta di determinazione dirigenziale di costituzione del fondo deve essere rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente della direzione finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL;

Ciò premesso,**Il collegio dei revisori****Prende atto che:**

La relazione tecnico-finanziaria, per la parte compilata in questa fase, risulta predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19.07.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Le risorse decentrate pari ad euro 5.504.823 trovano copertura nei capitoli, articolati per missione /programmi, del PEG 2020, come indicato al punto 2) della proposta di determinazione dirigenziale di costituzione del fondo 2020;

Esprime

Parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale delle categorie per l'anno 2020.

Evidenzia

Che gli eventuali risparmi che si dovessero realizzare con riferimento all'importo di euro 292.561 di cui sopra, una volta effettuata la ripartizione nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento, ancora in fase di approvazione, costituiscono economie di bilancio dell'ente.

Sollecita

la tempestiva convocazione delle parti sindacali per l'avvio delle trattative finalizzate alla sottoscrizione del contratto integrativo.

Dispone

L'invio del presente verbale alla Dirigente della direzione risorse umane, Dott.ssa. Daniela Gagino; al Direttore generale, dott. Filippo Dani; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Roberto Arnulfo per la pubblicazione su sito "Trasparenza" e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, dott.ssa Chiara Appendino; al Segretario generale, Dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il collegio dei revisori:

A. Matarazzo, presidente;

A. Perrone, componente;

F. Roso, componente.